

Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a. "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b. "Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- c. "Codice", il Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- d. "direttiva quadro" la direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
- e. "direttive particolari", la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 97/66/CE;
- f. "Commissione", la Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità;
- g. "Direzione", la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;
- h. "Direttore", il Direttore della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;
- i. "operatore", ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento;
- j. "fornitura di una rete di comunicazione elettronica": la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
- k. "rete pubblica di comunicazione", ogni rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- l. "servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- m. "posta elettronica certificata", ogni sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;"

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 23 del Codice, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell'Autorità ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione.
2. Il presente regolamento si applica altresì alle controversie di cui all'art. 2 della delibera n. 334/03/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal presente regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti.
3. L'Autorità, nell'esercizio delle competenze amministrative di cui al comma che precede, persegue gli obiettivi di cui all'art. 13 del Codice.

Articolo 3

Introduzione della controversia

1. Il procedimento ha inizio su istanza di una delle parti, nella quale devono essere indicati, a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione sociale o la ditta dell'impresa che formula l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale, nonché l'eventuale domicilio eletto;
 - b) la denominazione sociale o la ditta dell'impresa nei cui confronti viene formulata l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale;
 - c) i fatti che sono all'origine della controversia e le ragioni tecniche, economiche e giuridiche su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni;
 - d) le richieste dell'istante;
 - e) i documenti che si allegano a sostegno della domanda.
2. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dal rappresentante legale, ovvero da un procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.
3. Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.
4. Se una delle parti propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile.

Articolo 4

Misure cautelari

1. Con la domanda di cui all'art. 3, ovvero nel corso del procedimento, la parte, allegando un pregiudizio di natura economica di eccezionale gravità e nei casi di richieste di accesso o di interconnessione non soddisfatte, può chiedere l'emanazione, in via d'urgenza, di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale.
2. In tal caso, ultimati a cura del responsabile del procedimento gli adempimenti di cui all'articolo seguente, il Direttore trasmette senza indugio gli atti alla Commissione, unitamente ad una propria relazione, per le determinazioni di competenza.

3. La parte convenuta ha l'onere di depositare le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'avviso.
4. Scaduto il termine di cui al comma che precede, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio, decide allo stato degli atti con provvedimento motivato a norma dell'art. 11 del presente regolamento, anche tenendo conto degli interessi dei consumatori.
5. La domanda di revoca o modificazione delle misure adottate e la riproposizione della domanda respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. Alle suddette istanze si applica il medesimo procedimento di cui al presente articolo.

Articolo 5

Avviso di convocazione delle parti

1. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette alle parti, anche a mezzo fax o per via telematica, l'avviso dell'udienza di comparizione.
2. In tale avviso, che dovrà pervenire alle parti almeno venti giorni liberi prima dell'udienza, sono specificamente indicati:
 - a) la data di deposito dell'istanza;
 - b) l'oggetto della procedura;
 - c) la data e il luogo fissati per l'udienza;
 - d) il responsabile del procedimento;
 - e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Unitamente all'avviso di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento trasmette alla parte convenuta copia dell'istanza depositata.

Articolo 6

Il procedimento

1. Il procedimento deve essere definito entro il termine non perentorio di quattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
2. Il Direttore, anche d'ufficio, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti, aventi ad oggetto controversie connesse, affidandone l'istruttoria ad un solo responsabile.
3. Nel caso in cui dall'atto introduttivo della presente procedura contenziosa, ovvero nel corso del relativo procedimento, emergano fatti circostanziati, non manifestamente infondati, concretanti violazioni della normativa di settore perseguibili ai sensi della delibera n. 136/06/CONS, il responsabile del procedimento ed il Direttore, per quanto di rispettiva competenza, curano gli adempimenti prescritti dalla predetta delibera.
4. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, quando l'accertamento delle violazioni suddette è necessario per decidere la controversia, la Commissione, su proposta del Direttore, può disporre la sospensione, in tutto o in parte, del procedimento contenzioso fino alla definizione del procedimento sanzionatorio.
5. Ciascuna parte può chiedere, con un'istanza che abbia i requisiti di cui all'art. 3 e fino alla trasmissione degli atti alla Commissione, che il procedimento contenzioso si svolga anche nei confronti di un terzo operatore.
6. Il responsabile del procedimento autorizza la chiamata del terzo nei soli casi in cui rileva che il rapporto che fa capo al terzo operatore sia oggettivamente connesso alla controversia già pendente sì da rendere necessaria la sua partecipazione al procedimento. Con il medesimo provvedimento il responsabile del procedimento trasmette un nuovo avviso di convocazione a norma dell'art. 5.

Articolo 7
Accesso agli atti

1. Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, ovvero di ogni successiva nuova udienza, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, nonché di prendere visione ed estrarre copia degli atti nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. I documenti depositati ovvero acquisiti nel corso del procedimento sono, di regola, accessibili dalle parti del procedimento.
3. La parte interessata, con apposita istanza, in cui devono essere esplicitate le specifiche ragioni di segretezza ovvero di riservatezza attinenti alla tutela della propria sfera giuridica, ha l'onere di chiedere, al momento del loro deposito ovvero, per quelli acquisiti d'ufficio, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso del relativo provvedimento istruttorio, che alcuni documenti, in tutto o in parte, siano sottratti all'accesso.
4. Il Direttore della struttura, o funzionario da lui delegato, è tenuto ad informare ed ad acquisire le eventuali deduzioni della controparte; questi può insistere per la conoscenza dei documenti prodotti ovvero acquisiti, esplicitando le ragioni che li rendono necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
5. Il Direttore, nel termine di trenta giorni, adotta le proprie determinazioni con provvedimento motivato, che deve recare misure idonee a contemperare il diritto di difesa e le esigenze di segretezza e di riservatezza, in conformità a quanto previsto nel regolamento approvato con delibera n. 217/01/CONS e sue successive modificazioni ed integrazioni;
6. Nei casi di assoluta inconciliabilità delle opposte esigenze, il Direttore accorda prevalenza ad una di esse secondo un criterio di proporzionalità ed all'esito di un giudizio di bilanciamento che dovrà tener conto, nell'ambito di una valutazione comparativa delle contrapposte istanze, della natura e della rilevanza giuridica dei contrapposti interessi, nonché del tipo, entità e portata dei danni concretamente prospettati dalle parti.
7. Nei casi in cui si tratti di documenti che forniscano elementi probatori decisivi, il vincolo di riservatezza può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui la conoscenza dei dati sensibili in essi compendiate determina, di per se stessa ed in modo certo, per effetto della lesione degli interessi tutelati dal richiamato regolamento, un grave ed irreparabile nocumento all'impresa interessata, manifestamente sproporzionato rispetto all'oggetto della controversia.

Art. 8
Prima udienza di comparizione ed adempimenti preliminari

1. Le parti compaiono all'udienza dinanzi al responsabile del procedimento a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di procuratore munito di procura speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia.
2. Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o da avvocati.
3. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte né come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita in conformità a quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti, tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.
4. Qualora dai documenti depositati emerga che le parti, con atto scritto, avevano stabilito, di comune accordo, di risolvere la controversia ricorrendo a mezzi alternativi che espressamente escludono la competenza di questa Autorità, il Direttore trasmette gli atti alla Commissione che, a norma dell'art. 11, dichiara l'improcedibilità dell'istanza.

5. Il procedimento viene ripreso, su istanza di una delle parti, qualora, nel termine di quattro mesi dalla comunicazione del provvedimento della Commissione, non risulti ancora definito. Il procedimento va concluso nei termini di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento.
6. A tal uopo, il responsabile del procedimento comunica alle parti, a norma dell'art. 5, un nuovo avviso di convocazione.

Art. 9 Tentativo di conciliazione

1. Nella prima udienza di comparizione il responsabile del procedimento tenta la conciliazione.
2. Nell'ipotesi che l'assenza anche di una sola parte sia dipesa da giustificati motivi tempestivamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazione orale alle parti presenti, nonché alla parte assente mediante nuovo avviso di convocazione che dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.
3. In presenza di trattative in corso di utile definizione, su richiesta anche di una sola parte, ovvero su proposta dello stesso responsabile del procedimento, sentite le parti interessate può essere fissata un'ulteriore udienza per dar seguito al tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, il responsabile del procedimento redige apposito processo verbale della convenzione conclusa, che dovrà essere sottoscritto anche dalle parti che hanno raggiunto l'intesa.
5. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualsiasi fase della procedura e, comunque, va nuovamente esperito prima della trasmissione degli atti alla Commissione.
6. Il responsabile del procedimento, su richiesta anche di una sola parte, può proporre una o più soluzioni alternative per la possibile composizione bonaria della controversia. Le proposte all'uopo formulate, ove non accolte, restano prive di effetto e non vincolano in alcun modo l'organo competente a definire la controversia.

Articolo 10 Attività istruttoria

1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il responsabile del procedimento formula liberamente domande alle parti comparse in udienza al fine di precisare i fatti da ciascuna allegati a sostegno delle proprie domande, difese ed eccezioni, ovvero di chiarire i punti di contrasto.
2. Se ne ravvisa la necessità, il responsabile del procedimento può chiedere alle parti di integrare le informazioni mediante relazioni scritte su punti specifici ovvero ulteriori documenti, con esplicita avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di comunicazioni non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 1, commi 29 e 30, della Legge.
3. Il responsabile del procedimento può, inoltre, disporre, nelle forme e con gli effetti del comma 2, l'acquisizione di documenti o altri elementi conoscitivi anche presso soggetti terzi, nonché indagini tecniche.
4. Nei casi in cui il responsabile del procedimento dispone il compimento di atti istruttori, ne dà immediata comunicazione alle parti e il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione e, comunque, per non più di sessanta giorni. Con il medesimo avviso fissa una nuova udienza di comparizione che potrà tenersi non prima di quindici giorni, dalla relativa comunicazione. Le parti esercitano le proprie facoltà di difesa nei modi e nei termini di cui all'art. 7 del presente regolamento.

5. Le parti possono nominare, dandone comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, un proprio esperto, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dai tecnici ausiliari nominati dall'Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.
6. Dell'attività svolta e delle precisazioni che ciascuna parte intende fare il responsabile del procedimento deve dare atto in un sintetico verbale.
7. Esaurita la fase istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione alla Commissione, allegando il resoconto istruttorio del responsabile del procedimento ed una propria relazione sull'oggetto della controversia.
8. Il Servizio Giuridico fornisce, ove richiesto, assistenza giuridica su specifiche questioni ed, inoltre, anche in assenza di espressa richiesta, può impartire gli opportuni indirizzi su tematiche di ordine generale.

Articolo 11 **Decisione della controversia**

1. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può convocare le parti dinanzi a sé per precisazioni e chiarimenti; in tal caso il termine di conclusione del procedimento è prorogato di trenta giorni.
2. Il provvedimento con il quale è definita la controversia deve essere motivato e persegue gli obiettivi di cui all'art. 13 del Codice.
3. La Commissione può adottare decisioni parziali ovvero restituire gli atti alla struttura per approfondimenti istruttori.
4. I provvedimenti decisori che definiscono in tutto o in parte la controversia sono vincolanti ed hanno efficacia dalla data di notifica del dispositivo alle parti interessate, che dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla decisione; i provvedimenti, completi di motivazione, devono essere notificati alle medesime parti e pubblicati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità, nei successivi trenta giorni.
5. Ciascuna parte, prima che la controversia sia trattenuta per la decisione, può chiedere che la pubblicazione della decisione avvenga con accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza. L'Autorità può direttamente disporre le cautele del caso.
6. Nel provvedimento decisorio l'Autorità può imporre a carico della parte non vittoriosa il rimborso, in tutto in parte, delle spese anticipate dalla controparte per il compimento di atti istruttori disposti dal responsabile del procedimento nel corso della procedura contenziosa.

Articolo 12 **Archiviazione**

1. La competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo, e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore.
2. Il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento.
3. Il provvedimento di archiviazione è comunicato alle parti e reca l'espressa previsione della facoltà di proporre opposizione a norma e nei termini di cui al seguente comma 4. Nel caso di archiviazione, le spese di procedura restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
4. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento direttoriale di archiviazione ciascuna delle parti può proporre opposizione, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

5. Il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione alle altre parti, che nei successivi dieci giorni possono proporre, con atto consegnato nelle medesime forme, eventuali controdeduzioni.
6. La controversia viene decisa secondo la procedura di cui all'art. 11 del presente regolamento.